



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Stefano Petitti	Presidente
Dott. Biagio Virgilio	Componente
Dott. Alberto Giusti	Componente
Dott. Enzo Vincenti	Componente
Dott.ssa Irene TRICOMI	Componente - Relatore

DECISIONE

Premesso che:

1. L'Ufficio Elettorale Regionale per la elezione del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018, Regione Molise, Campobasso, in data 30 gennaio ha ricusato la lista "IL POPOLO DELLA FAMIGLIA" dato atto che le autenticazioni effettuate dall'avv. Nicola Tariddi del Foro di Vasto (autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista, allegati 10 *bis* 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 15, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, e atto principale) non sono rispettose delle prescrizioni dell'art. 6, comma 7, della legge n. 165 del 2017, in quanto il suddetto avvocato cassazionista, non risulta iscritto ad albo del distretto della circoscrizione elettorale, cosicchè, depennando i nomi dei sottoscrittori con autenticazione irregolare, non veniva raggiunto il numero minimo previsto dalla legge.

Le autenticazioni delle sottoscrizioni delle candidature effettuate dall'avv. Carlo Perrozzi del Foro di Vasto, non erano rispettose delle prescrizioni dell'art. 6, comma 7, della legge n. 165 del 2017, in quanto il suddetto avvocato, pur cassazionista, non era iscritto ad albo del distretto della circoscrizione elettorale.

2. Con ricorso del 1° febbraio 2018 pervenuto a questo Ufficio il 2 febbraio 2018, Pastorello Salvatore e Erica Palmisciano, nella loro qualità di delegati alla presentazione della lista in Senato "IL POPOLO DELLA FAMIGLIA", impugnavano il verbale di ricusazione.

3. Espongono i ricorrenti, che non contestano che le autenticazioni siano state effettuate da avvocati cassazionisti iscritti ad albo (Vasto) non ricadente nel distretto rientrante nella circoscrizione elettorale Molise, che la previsione dell'art. 6, comma 7, della legge n. 165 del 2017, dispone: "Esclusivamente per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale i soggetti indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dal presente articolo, nonchè gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale".

Il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente interpretato tale norma ricusando la lista sul presupposto che vi erano autenticazioni effettuate di avvocati cassazionisti che non risultavano iscritti nell'albo del distretto della circoscrizione elettorale.

In contrario a tale interpretazione richiamano il parere n. 3457/2013 del 26 luglio 2013 espresso dal Consiglio di Stato, Sezione I, che risolveva il quesito posto dal Ministero rispetto alla esatta applicazione dell'art. 14 della legge n. 53 del 1990. Tale parere affermava il carattere tassativo dei soggetti, a cui si aggiungevano coloro che esercitavano il potere certificativo in via ordinaria, e poneva in evidenza il rilievo del luogo dove è avvenuta



l'autenticazione delle firme e il tempo della certificazione. Il parere concludeva, quindi nel senso che non potevano sussistere dubbi che la potestà certificatoria era efficace se esercitata all'interno del territorio di riferimento della carica elettiva.

In ragione di detto parere il Prefetto di Campobasso diramava la circolare n. 38518/2013 che in relazione alla raccolta delle sottoscrizioni per il *referendum*, indica che tutti i soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53 del 1990, nell'ambito del territorio della propria attività procedano ad autenticare le firme di qualsivoglia cittadino, indipendentemente dal comune di iscrizione elettorale del cittadino stesso.

I ricorrenti espongono, quindi, che in ragione dell'identità di *ratio* dell'art. 6, comma 7, della legge n. 165 del 2017, con quanto stabilito dal citato art. 14, sarebbe evidente che l'avvocato abilitato a patrocinare dinanzi alle giurisdizioni superiori, possa autenticare le sottoscrizioni di tutti i cittadini, purchè tale attività venga compiuta, come nel caso di specie, nell'ambito territoriale della circoscrizione in cui rientra l'albo in cui è iscritto, non prevedendo la norma una limitazione all'esercizio del potere pubblico, differente da quello territoriale ossia relativo al luogo in cui le liste devono essere presentate.

4. Con ulteriore censura, i ricorrenti osservano, altresì, che l'errore commesso dal pubblico ufficiale che abbia agito in tale veste non può ridondare a carico del cittadino che può e deve fare affidamento sull'attività del soggetto a cui lo Stato ha attribuito il potere, in ragione dei principi di tutela dell'affidamento e correttezza dell'azione amministrativa, per cui un errore imputabile all'amministrazione non può ridondare a carico degli amministrati. Tale principio trova conferma nell'art. 10-*bis* della legge n. 241 del 1990.

5. I ricorrenti integravano il ricorso deducendo l'illegittimità della esclusione anche in ragione del *favor participationis*, richiamando e allegando giurisprudenza amministrativa.

Handwritten signature and initials on the right margin, including a large 'h' at the top, a diagonal slash, and other illegible marks.

6. L'Ufficio Elettorale Regionale in data 1° febbraio 2018, ricordava il contenuto testuale dell'art. 6, comma 7, della legge n. 165 del 2017, e rilevava il carattere eccezionale e transitorio della disposizione, di stretta interpretazione e che non riguardava la delimitazione territoriale del potere di autentica, ma l'individuazione dei soggetti legittimati all'autentica stessa, venendo indicato come necessario il collegamento fra il distretto nel cui albo è iscritto l'avvocato cassazionista e la singola rispettiva circoscrizione/Regione, con la conseguenza che l'avvocato può autenticare solo le firme relative alle liste da presentare per la medesima Regione.

7. Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Il tenore letterale della norma, che prevede oltre ai soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53 del 1990 "gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale", inserito nel contesto delle disposizioni transitorie adottate dal legislatore "esclusivamente" per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della legge, impone di ritenere che l'avvocato iscritto all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori può autenticare le sottoscrizioni per la presentazione della lista nella circoscrizione elettorale in cui è ricompreso il distretto in cui ricade l'albo ordinario circondariale a cui è iscritto.

La norma di cui all'art. 6, comma 7, peraltro è di stretta interpretazione, restando quindi preclusa la possibilità di ampliare il significato emergente dal testo della disposizione stessa.

8. Il secondo motivo di ricorso non è fondato atteso che la scelta dell'avvocato cassazionista nella specie incompetente in quanto non iscritto all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale è riferibile agli stessi interessati, per cui non possono trovare applicazione i principi di affidamento e buona fede.

9. Quanto all'ulteriore deduzione difensiva relativa al *favor participationis*, si osserva che è proprio la norma di cui all'art. 6,



comma 7, con la previsione della suddetta potestà di autenticazione, che risponde a tale principio, ma come si è sopra detto, il carattere transitorio della disposizione, il tenore letterale e il contesto normativo complessivo in cui la stessa si inserisce, non ne consentono interpretazioni che si pongono in contrasto con le specifiche e precise condizioni previste (iscrizione all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale).

10. Il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2018

I Componenti

Bj. Vigna

Alberto Costa

Quintini
Renzo Braccini

Il Presidente

Luigi Palmieri

Depositato in Segreteria

oggi 3/2/2018 18.20.

IL SEGRETARIO

DELL' *...* *...*
Walter D'Amico